

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: 4 Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice: 4

DETERMINAZIONE N. 3589 IN DATA 19 SET 2005

Oggetto: Autorizzazione integrata ambientale per impianti esistenti. Complesso IPPC dell' impresa Finissaggio e Tintoria Ferraris SpA per l'unità locale di 13871 Benna (BI), Via Trossi 1

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: Finissaggio e Tintoria Ferraris SpA

Stabilimento di Benna (BI)

Sede Legale: *Via Cavour 64/66 – 13894 Gaglianico (BI)*

Sede Operativa: *Via Trossi 1 – 13871 Benna (BI)*

Codice Impresa: 2237

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopracitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (BREF – *BAT References*), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- con le DD.. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC nella Provincia di Biella.

Visti

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la LR. N. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";

Visti

la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dall'Impresa Finissaggio e Tintoria Ferraris SpA, con sede legale in *Via Cavour 64/66 – 13894 Benna (BI)* e Sede Operativa in *Via Trossi 1 – 13871 Benna (BI)* pervenuta all'Amministrazione Provinciale, in data 15/11/04, ns. protocollo n. 67517 del 16/11/04, ed ammessa ad istruttoria con le note integrative pervenute in data 15/12/04, ns. protocollo n. 73986 del 16/12/04, avente per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 372/99 per impianti esistenti. IPPC", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno; i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 2 Marzo 2005 e del 17 Maggio 2005 e fatte proprie le conclusioni ivi contenute;

Preso atto

dei verbali delle sedute del 10 Febbraio 2005 e del 12 Maggio 2005 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della richiesta oggetto del presente provvedimento;

delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;

dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;

delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 16388 del 16/03/05 dal responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;

della nota ns prot. 20727 del 4 aprile 2005, con cui la Finissaggio e Tintoria Ferraris spa ha richiesto la proroga al 29 aprile 2005 della data di presentazione dei chiarimenti sopra riportati, originariamente fissata per il 7 aprile 2005;

delle precisazioni fornite dal richiedente con nota ns. prot. n. 26845 del 29/04/05;

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi, avvenuta il 17 Maggio 2005, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.;

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. *Controllo biennale (anziché triennale) delle emissioni significative. Il controllo deve essere preceduto da preavviso agli enti di controllo di almeno 15 gg.; i risultati dei controlli dovranno essere trasmessi all' ente di controllo;*
2. *Il limite di emissione per il camino n. C1 dovrà essere: 500mg/Nmc per NOx e 100 mg/Nmg per le polveri e 1700 per SOx;*
3. *Per gli scarichi idrici si prescrive un controllo a frequenza mensile, i parametri da analizzare saranno concordati in Conferenza dei servizi, la trasmissione dei risultati andrà fatta agli organi*

di controllo. Dovrà essere effettuato il controllo analitico mensile degli scarichi per i parametri COD, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo, Solidi sospesi, Tensioattivi, Cromo totale ed esaivalente. Gli esiti delle analisi dovranno essere trasmessi mensilmente agli Enti di controllo;

4. l'azienda dovrà provvedere, nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalle zonizzazioni comunali;
5. in caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dal termine richiamato al punto precedente, dovrà produrre all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed ai Comuni competenti, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge. In ogni caso gli interventi di risanamento dovranno concludersi entro il termine del 30 Ottobre 2007;
6. l'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, dei generatori e dei filtri, provvedendo ad una compilazione con periodicità settimanale ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi sui principali indici di corretto funzionamento complessivo. Sul medesimo documento devono essere altresì regolarmente annotati gli interventi di sostituzione dei filtri con indicazione della tipologia degli stessi;
7. l'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle check - list appena definite, relative all'impianto di depurazione, ai generatori, ed ai sistemi di filtrazione, rendendoli disponibili agli organi di controllo
8. l'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo;

Rilevato che

- ai fini dell'esercizio della propria attività l'Impresa Finissaggio e Tintoria Ferraris SpA ha dichiarato di essere titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

ATTI AL 15/11/2004 - QUADRO RIASSUNTIVO

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Oggetto
Utenza n°00000316	CoRDAR SpA			Fornitura acqua consumo umano
	Provincia di Biella			Istanza di concessione preferenziale acque sotterranee (pozzi) presentata in data 14.07.2000 Autorizzazione provvisoria BURP n°22 del 29.05.2003
Prot. n°2584	Provincia di Biella	31.05.2004	30.04.2008	Autorizzazione scarico acque reflue industriali e domestiche
Prot. n° SC 25910S	Consorzio Ovest Sesia Baraggia	30.07.2004	31.12.2003	Concessione utilizzo Roggia Marchesa per scarico acque reflue
	Regione Piemonte			Emissioni in atmosfera

				Domanda ex art. 12 DPR 203/88 presentata in data 28.06.1989 Progetto di adeguamento presentato in data 24.07.1991 In data 18.12.1991 presentata comunicazione di variazione ragione sociale da Tintoria di Benna a Finissaggio & Tintoria Ferraris S.p.A.
D.P. n° 160/10	Prefettura di Vercelli	18.04.1987		Concessione prefettizia deposito oli minerali

Considerato che

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca dell'istruttoria, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa in data 05/01/2005;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello IPPC della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni;

Valutato che

il sito in cui opera l'Impresa Finissaggio e Tintoria Ferraris SpA ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in area destinata ad *"Aree con impianti produttivi che si confermano"* compatibile con le attività di cui trattasi;

dall'esame della scheda D allegata alla domanda di autorizzazione si evince che la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda è stata giudicata dal Comitato Tecnico Ambientale per i Problemi Ambientali conforme alle migliori tecnologie disponibili oggi presenti in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera, che, sulla base dei verbali e della documentazione agli atti:

- si esclude la presenza costante ed in quantità rilevabili del Cromo esavalente, di Zn, Ni e Cu nelle acque di scarico;
- che il depuratore delle acque della ditta Ferraris non è da considerarsi un impianto di recupero delle acque come indicato nel D.M. 12-6-2003 n. 185 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152" e che quindi in sede di rilascio dell' A.I.A non verranno riproposti i limiti prescritti con la D.D. n° 2584 del 31/05/2004 della Provincia di Biella di autorizzazione scarico di acque reflue industriali;
- la autorizzazione rilasciata a seguito dell'istruttoria (AIA) dovrà essere rivista nel momento in cui la Regione Piemonte definirà i limiti relativi all'attuazione del DM 185/03;

Rilevato che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334](#), e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;

- . L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;

- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;

- l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale;

Dato atto che

- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente;
- l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente;
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento;
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo;

Considerato che

in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 7.08.1990 n. 241, (artt. 14-ter e 14-quater) così come modificate dalla Legge 24.11.2000 n. 340, vigente all'avvio del procedimento, copia della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi (seduta del 7.04.2005) per il procedimento in oggetto è stata trasmessa alla Regione Piemonte ed al Comune di Benna, soggetti che non hanno espresso definitivamente il proprio parere, con nota n. 36830 del 9 Giugno 2005 e che le stesse non hanno impugnato la determinazione conclusiva nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, avvenuta il 11/06/05 (Comune di Benna) e il 14/06/05 (Regione Piemonte), come risulta dagli avvisi di ricevimento ritornati a questa Amministrazione, potendo pertanto considerare acquisiti gli assenti delle predette Amministrazioni regolarmente convocate.

Dato atto che

l'istruttoria è stata condotta tenendo conto della seguente normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della consegna dell'istanza:

Relazione tecnica di supporto alla redazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di tessile e concia redatto dalla Commissione ex art.3 comma 2 D.Lgs 372/99 CTR "TESSILE E CONCIA" sezione "Tessile";

Reference Document on Best Available Techniques for the Textile Industry - July 2003, pubblicato dalla Commissione Europea.

Ritenuto

opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 l'Impresa Finissaggio e Tintoria Ferraris SpA di Gaglianico (BI) per il sito IPPC di Benna (BI) per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la Legge 447/95.

Visto il DPR 203/88.

Visto il D.M. 44/04.

Visto il D. Lgs 5-02-1997 n. 22 e ss. mm. ii.

Visto il D.M. 5/02/1998.

Visto il D.Lgs. 152/99 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Vista la D.G.R. [23-13437 del 20/09/2004 di adozione del Piano di Tutela delle Acque, così come modificato dalla D.G.R. n. 30-14577 del 17/01/2005](#);

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA –

1. Di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, all'Impresa Finissaggio e Tintoria Ferraris SpA, con sede legale e operativa in via Cavour 64/66, Comune di Gaglianico (BI), per l'esercizio dell'impianto industriale situato in Comune di Benna, Via Trossi 1 destinato all'attività IPPC 6.2.: Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
2. Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88;
 - Autorizzazione scarico acque reflue in corpo idrico superficiale ai sensi dl D.Lgs 152/99;
3. Di stabilire che le prescrizioni assegnate con il presente atto, qualora non altrimenti stabilito nelle medesime, dovranno essere attuate a far data dalla sua validità.
4. Di stabilire che gli elaborati progettuali non grafici prodotti dal richiedente, i chiarimenti richiesti in occasione della 1^a seduta della Conferenza dei servizi e le successive integrazioni fornite dal medesimo, fatti salvi gli allegati grafici disponibili presso l'Ufficio Deposito Progetti IPPC, vengono riprodotti rispettivamente negli allegati **A1**, **A2** ed **A3**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC ai sensi della D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731, relativi all'attività autorizzata, sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
6. Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
7. Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per

l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

8. Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/99, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
9. Di stabilire che la AIA dovrà essere rivista nel momento in cui la Regione Piemonte definirà i limiti relativi all'attuazione del DM 185/03.
10. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
11. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
12. Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al versamento delle spese di istruttoria e dei controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05, qualora applicabili al caso in esame.
13. Di dare atto che i controlli richiamati all'art. 11 comma 3 del Lgs. 59/95 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità: 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; 1 verifica analitica annuale di un punto di emissione significativo.
14. Di dare atto che valutati i possibili stati critici di avvio ed arresto delle singole macchine e dei singoli impianti specifici componenti l'impianto, si ritiene che le condizioni di cui all'art. 7 comma 7, non assumano significatività per l'impianto in oggetto.
15. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.
16. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in conformità a quanto indicato dall'art. 3 comma 1 lett. c del D. Lgs. 59/05.
17. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
18. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Benna (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, alla Regione Piemonte, al Consorzio Ovest Sesia al Servizio Risorse idriche di questa Amministrazione ed al Servizio Tutela Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.

Capo dello Stato entro 120 gg. Dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

ELENCO ALLEGATI

- A1-PROGETTO PRESENTATO DALLA FINISSAGGIO E TINTORIA FERRARIS SPA
- A2-RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
- A3-INTEGRAZIONI FORNITE DALLA FINISSAGGIO E TINTORIA FERRARIS SPA
- A4-INTEGRAZIONI FORNITE DALLA FINISSAGGIO E TINTORIA FERRARIS SPA IN SEDE DI SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
- B-DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)
- C-PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
- D-EMISSIONI IN ATMOSFERA
- E-PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

A1-PROGETTO PRESENTATO DALLA FINISSAGGIO E TINTORIA FERRARIS SPA

A2-RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. **Osservazioni preliminari:**
 - Qualora siano stati accertati superamenti dei limiti relativi a qualsiasi forma di emissione durante la fase istruttoria (dopo la presentazione dell'istanza), o siano ancora pendenti diffide di merito, l'impresa richiedente A.I.A. dovrà documentare l'avvenuto rientro nei limiti di accettabilità;
 - Si precisa preliminarmente che per impianto IPPC, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 372/99, s'intende l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'all. 1 al decreto e qualsiasi altra attività accessoria che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. Pertanto si precisa che tutte le indicazioni contenute negli elaborati progettuali dovranno essere esaustive di tutte le attività e fasi produttive svolte nel complesso.
2. Nella **scheda A2** è in corso una nuova istanza di concessione d'uso d'acqua per riunire quelle esistenti. Si rileva che la data di scadenza dell'autorizzazione ovest Sesia-Baraggia è antecedente rispetto alla data di rilascio.
3. Nella **scheda B** le coordinate UTM del sito devono essere espresse in m. N ed E. con datum Europa del 1950;
4. Nella **scheda C1** bisogna descrivere in modo sintetico l'evoluzione nel tempo del complesso produttivo, sia sotto il profilo delle principali variazioni di localizzazione, di attività e di capacità produttiva, che delle inerenti modifiche tecniche intervenute.
5. Per la compilazione corretta della **scheda C2** deve essere fornita un'analisi tecnica di valutazione delle varie fasi del ciclo produttivo, dell'impianto specifico e delle apparecchiature di supporto; quindi identificare (con riferimento al successivo diagramma C.3) e definire le attività svolte nel complesso produttivo (fasi produttive e relativi impianti, fasi ausiliarie e relativi impianti, impianti generali, eventuali attività continuative svolte da imprese terze all'interno del complesso), nonché i principali flussi aggregati di materia ed energia con particolare riguardo al trattamento irrestringibile.
6. Nella **scheda C3** il flusso del ciclo produttivo deve essere dettagliato e quantificato (portate di materia e parametri chimico fisico gestionali) per ogni blocco dello schema.
7. Nella **scheda D** è necessario un maggiore approfondimento delle singole fasi di lavorazione. Mancano le BAT gestionale e mancano le indicazioni quantitative del livello di applicazione delle BAT tecniche citate. Non c'è una spiegazione sufficiente per la mancata applicazione di alcune BAT. Bisogna anche fornire, per ogni fase individuata, una descrizione analitica dello stato attuale, ed eventualmente in via di modifica, con valutazioni riferite ai criteri, guide, indicatori e parametri di cui ai documenti di riferimento utilizzati (BREF comunitari e/o, in mancanza, altri documenti ritenuti rilevanti) ad esempio secondo lo schema previsto dalla circolare 16 ECO della Regione Piemonte.

In particolare, fornire informazioni adeguate su:

 - definizione dell'unità di prodotto utile
 - bilancio di massa (liquida, solida e gassosa)
 - bilancio di energia
 - fattori di emissione (o altri indicatori di prestazione ambientale)
8. Nella **scheda E** bisogna fornire una adeguata sintesi che prenda in considerazione, anche se solo a livello divulgativo e non tecnico, l'impatto ambientale e le tecnologie adottate per ridurre, prevenire e contenere l'inquinamento (anche in considerazione del contesto in cui è inserita).

9. Nella **scheda F** devono essere, per completezza, nuovamente indicate le fibre trattate. Gli elenchi dei coloranti debbono essere maggiormente dettagliati, raggruppando le tipologie dei prodotti usati attraverso le loro caratteristiche chimico fisiche, di etichettature di pericolosità e frasi R. Conseguentemente devono essere indicate le etichettature previste per i prodotti dei singoli gruppi. Per i prodotti non individuati con il CAS deve essere indicata la concentrazione dei prodotti acquistati in soluzione (es. ipoclorito di Na ecc.). Il bicromato di sodio è etichettato in maniera errata in quanto l'etichettatura corretta è T+; inoltre viene riportato l'utilizzo di un non meglio definito "cloro liquido" con etichettatura T (consumo 34.000 kg/anno). Se tale etichettatura è esatto occorre definire esattamente il quantitativo massimo stoccabile sia del bicromato di sodio che del "cloro liquido" e le relative modalità di stoccaggio, al fine di effettuare le necessarie verifiche ai sensi del Dlgs. 334/1999. Devono essere meglio specificati dal punto di vista chimico i coloranti e gli ausiliari in uso.
10. Nella **scheda G** deve essere indicata la quantità di acqua che viene effettivamente recuperata.
11. Nella **scheda H1** si deve esplicitare le modalità che hanno condotto al calcolo dei valori di concentrazioni degli inquinanti caratteristici dell'impianto. Si rileva che le concentrazioni degli inquinanti devono rispettare i limiti del DM 185/03, come peraltro indicato nella autorizzazioni in atto.
12. Nella **scheda H2** deve essere indicato il motivo per il quale le acque meteoriche non contaminate vengono recapitate nell'impianto di depurazione.
13. Nella **scheda I** manca il rifiuto 130208* (altri oli per motori ingranaggi lubrificazione) contemplato comunque nella lista delle aree di stoccaggio (scheda I2).
14. Nella **scheda L1** mancano le portate dei punti di emissione. Mancano i limiti di flusso di massa. Deve essere specificato il tenore di Zolfo del carburante utilizzato. Non è disponibile un quadro aggiornato di tutti i punti di emissione con una numerazione univoca degli stessi ai fini della loro individuazione certa, compresi quelli derivanti da attività ad inquinamento atmosferico poco significativo facendo riferimento in particolare all'allegato I DPR 25 luglio 91.
15. Nella **scheda M** si richiede, dato l'utilizzo di sostanze molto tossiche e tossiche, di produrre una documentazione dettagliata che illustri le quantità effettivamente stoccate e che dimostri l'effettiva esclusione dalle disposizioni sulle industrie a rischio rilevante.
16. Nella **scheda N** ci si deve indicare esaustivamente la classificazione delle aree contermini. Le indicazioni fornite circa il piano di risanamento acustico sono incomplete (monitoraggi, sistemi di abbattimento usati etc).
17. Nella **scheda O** si riscontra la mancanza della scheda O4.
18. Nell' **Ail. S** compare un magazzino indicato come CLORO; non è chiaro se sia il locale atto a stoccare tale prodotto.
19. Nell' **Ail. U** la descrizione dell'impianto di trattamento di depurazione delle acque deve essere fatta con riferimento all'operatività dell'impianto in esame (portate, volumi, etc).
20. Si riscontra la mancanza di un piano di monitoraggio e controllo di cui all'art. 4 comma 1 lett. h D. Lgs. 372/99 e del piano di miglioramento di cui all'art. art. 4 comma 1 lett. i. dello stesso decreto, che deve comprendere anche le modalità di prevenzione incidenti ricomprendenti modalità di stoccaggio, sistemi antitraboccamento , modalità di travaso etc.
21. Si richiede un confronto tra i consumi idrici ed energetici dell'azienda e quelli ottimali previsti in BAT e BREF e di giustificare eventuali discrepanze.
22. In ogni caso deve essere prodotta una valutazione sull'applicabilità di BAT e BREF giustificando eventuali non applicazioni con motivazioni di carattere gestionale, tecnico ed economico;
23. la tavola di piano regolatore deve essere corredata dalla relativa legenda.
24. Si richiede inoltre di dare delucidazioni in merito al parere fornito dall'ASL N° 12 che si allega in copia.

A3-INTEGRAZIONI FORNITE DALLA FINISSAGGIO E TINTORIA FERRARIS SPA

**A4-INTEGRAZIONI FORNITE DALLA FINISSAGGIO E TINTORIA FERRARIS SPA IN
SEDE DI SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

B-DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre Finissaggio e Tintoria Ferraris SpA.	
Codice Azienda 2237 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale 00512870023	
Partita IVA n. 00512870023	
Sede legale:	
	Provincia: Biella
	CAP 13894
	Comune: Gaglianico
	Località:
	Indirizzo: Via Cavour 64/66
	Tel e fax: 0152543022– 015542038
	E-mail
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: Biella
	CAP 13871
	Comune: Benna
	Località:
	Indirizzo: Via Trossi 1
	Tel e fax: 0152558224 – 0152558044
	E-mail
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) 5038908 N - 432703 E
	Classificazione acustica del territorio del complesso: classe VI, classe V
Attività economica principale:	
ISTAT: 17300	
Attività IPPC: 6.2	
Codice NOSE-P: 105-04	
Codice NACE: 17	
Codice SNAP2: 0406	
Autorizzazioni ambientali concesse: autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88; autorizzazione scarico acque reflue ai sensi del D.Lgs 152/99.	
Certificazioni ambientali presenti: nessuno	
Numero di addetti: 78	
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

C-PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. *Controllo biennale (anziché triennale) delle emissioni significative. Il controllo deve essere preceduto da preavviso agli enti di controllo di almeno 15 gg.; i risultati dei controlli dovranno essere trasmessi all'ente di controllo;*
2. *Il limite di emissione per il camino n. C1 dovrà essere: 500mg/Nmc per NOx e 100 mg/Nmg per le polveri e 1700 per SOx;*
3. *Per gli scarichi idrici si prescrive un controllo a frequenza mensile, i parametri da analizzare saranno concordati in Conferenza dei servizi, la trasmissione dei risultati andrà fatta agli organi di controllo. Dovrà essere effettuato il controllo analitico mensile degli scarichi per i parametri COD, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo, Solidi sospesi, Tensioattivi, Cromo totale ed esavalente. Gli esiti delle analisi dovranno essere trasmessi mensilmente agli Enti di controllo;*
4. *l'azienda dovrà provvedere, nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalle zonizzazioni comunali;*
5. *in caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dal termine richiamato al punto precedente, dovrà produrre all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed ai Comuni competenti, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge. In ogni caso gli interventi di risanamento dovranno concludersi entro il termine del 30 Ottobre 2007;*
6. *l'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, dei generatori e dei filtri, provvedendo ad una compilazione con periodicità settimanale ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi sui principali indici di corretto funzionamento complessivo. Sul medesimo documento devono essere altresì regolarmente annotati gli interventi di sostituzione dei filtri con indicazione della tipologia degli stessi;*
7. *l'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle chek – list appena definite, relative all'impianto di depurazione, ai generatori, ed ai sistemi di filtrazione, rendendoli disponibili agli organi di controllo*
8. *l'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.*

D-EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere realizzato e gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
2. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
4. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
5. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM. In prossimità dei punti di campionamento deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.
6. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m3/h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
1	Asciugatoio tops	Emissione poco significativa ai sensi dell'all. 1 D.P.R. 25 -7-91								
2-3	Vaporizzatore	Emissione poco significativa ai sensi dell'all. 1 D.P.R. 25 -7-91								
4	Essiccatoio Fleissner	Emissione poco significativa ai sensi dell'all. 1 D.P.R. 25 -7-91								
5	Asciugatoio Fleissner	Emissione poco significativa ai sensi dell'all. 1 D.P.R. 25 -7-91								
6	Asciugatoio Fleissner	Emissione poco significativa ai sensi dell'all. 1 D.P.R. 25 -7-91								
7	Aspirazione aerazione area lisciatrice	Emissione poco significativa ai sensi dell'all. 1 D.P.R. 25 -7-91								
8-9	Cisterne stoccaggio prodotti chimici	esaustione naturale								
10	Asciugatoio irrestringibile	Emissione poco significativa ai sensi dell'all. 1 D.P.R. 25 -7-91								
11	Asciugatoio irrestringibile	Emissione poco significativa ai sensi dell'all. 1 D.P.R. 25 -7-91								
12	Asciugatoio irrestringibile	Emissione poco significativa ai sensi dell'all. 1 D.P.R. 25 -7-91								
13*	Trattamento irrestringibile	6,5	0,2	scrubber	20.000	Cloro e suoi composti (come HCl)	5	0,1	24	90
14-15	Asciugatoio rocche	Emissione poco significativa ai sensi dell'all. 1 D.P.R. 25 -7-91								
16-17	Asciugatoio rocche	Emissione poco significativa ai sensi dell'all. 1 D.P.R. 25 -7-91								
18-19	Asciugatoio rocche	Emissione poco significativa ai sensi dell'all. 1 D.P.R. 25 -7-91								
20	Asciugatoio rocche	Emissione poco significativa ai sensi dell'all. 1 D.P.R. 25 -7-91								
21-22-23-24	Asciugatoio rocche	Emissione poco significativa ai sensi dell'all. 1 D.P.R. 25 -7-91								
25	Asciugatoio matasse	Emissione poco significativa ai sensi dell'all. 1 D.P.R. 25 -7-91								

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m3/h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
26	Asciugatoio matasse	Emissione poco significativa ai sensi dell'all. 1 D.P.R. 25 -7-91								
27	Laboratorio prove analitiche	Impianto escluso dal vincolo autorizzativo ai sensi del p.to 3 del DPCM 21/07/89								
28	Aspirazione sciogliture colori	3,5	0,2	Filtri	1500	Polveri	3	0.0045	16	
29	Generatore di vapore Ferroli 1 (Potenza termica di combustione kw 5815)	6,5	0,6	-	7.300**	Polveri	100	0,73	24	220
						NOx	500	3,65		
						SOx	1700	12,41		
30	Generatore di vapore Ferroli 2 (Potenza termica di combustione kw 5232)	6,5	0,6	-	6.600**	Polveri	100	0,66	24	220
						NOx	500	3,3		
						SOx	1700	11,22		
31	Generatore di vapore Ferroli 3 (Potenza termica di combustione kw 5234)	6,5	0,6	-	6.600**	Polveri	100	0,66	24	220
						NOx	500	3,3		
						SOx	1700	11,22		

*) Il punto di emissione 13 costituisce l'esaustione di 3 linee di trattamento irrestingibile. La linea 2 risulta equipaggiata con un pre-abbattitore dedicato (a soda caustica) che attua una purificazione del flusso prima della immissione dello stesso nell'abbattitore principale.

***) Portata massima calcolata su base stechiometrica riferita ad un eccesso di ossigeno pari al 3% sul volume dei fumi di combustione.

DISPOSITIVI DI ABBATTIMENTO		
n. camino	SIGLA	Tipologia impianto di abbattimento
13	scrubber	Scrubber a soluzione di soda caustica
<p>Tipo: Scrubber a riempimento statico Forma: cilindrico verticale a base parallelepipedo Materiale costruzione: polipropilene/pvc Dimensioni: diametro 2200 mm – altezza 6000 mm Portata aria: 20000 m³/h a temperatura ambiente Portata liquido abbattimento: 300 l/h Sistema di correzione pH: automatico ad immissione dosata di soda caustica Capacità vasca di accumulo liquido: 2000 litri circa Riempimento: anelli Roasching 2”</p> <p>Descrizione funzionamento: il flusso di aria inquinata viene aspirato da due elettroaspiratori centrifughi posti a monte dell’abbattitore, entra in quest’ultimo nella parte inferiore, attraversa interamente il letto di riempimento statico che viene irrorato in controcorrente dalla soluzione neutralizzante, per poi fuoriuscire in ambiente esterno passando attraverso un separatore di gocce che evita il trascinarsi all’esterno del liquido neutralizzante.</p>		
Sistemi di misurazione in continuo – NON PREVISTI		

E-PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue **industriali**, ai sensi dell'art. 2 lettera h) del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.;

CORPO IDRICO RECETTORE

Lo scarico è autorizzato previa depurazione in impianto aziendale, nel corpo idrico denominato **ROGGIA MARCHESA**;

PRESCRIZIONI

1. deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo tale da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e ss.mm. per scarichi in acque superficiali;
2. Non devono essere superati comunque i limiti della tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e ss.mm. ;
3. tutte le vasche dell'impianto di trattamento devono essere munite di misuratori di livello antitraboccamento quando necessario;
4. devono essere installati sistemi visivi e acustici sui punti critici dell'impianto di depurazione (giranti, pompe di sollevamento, ossigenatori, colonne a carbone ecc.) per segnalare eventuali anomalie o blocchi;
5. in caso di guasto o fermo tecnico dell'impianto di depurazione, che possa comportare scarichi non conformi ai limiti tabellari, lo scarico deve cessare e del fatto deve essere data tempestiva notizia alla Provincia e al Dipartimento provinciale ARPA, territorialmente competente;
6. è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
7. è vietata la diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
8. i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia senza provocare alcuna molestia alle abitazioni vicine;
9. deve essere predisposto idoneo pozzetto di ispezione e campionamento mantenuto sempre agibile prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale;
10. deve essere notificata alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA qualsiasi variazione in ordine a: titolarità dello scarico, modalità di trattamento e qualità dei reflui;
11. Dovrà essere effettuato il controllo analitico mensile degli scarichi per i parametri COD, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo, Solidi sospesi, Tensioattivi, Cromo totale ed esavalente. Gli esiti delle analisi dovranno essere trasmessi mensilmente agli Enti di controllo (prescrizione riportata anche nell'allegato C); i referti analitici devono essere conservati in apposito registro a disposizione dell'Autorità di controllo per un periodo di almeno 5 anni dal momento della loro effettuazione;
12. Qualora non già esistente, deve essere posto in opera un misuratori di portata in ottemperanza al disposto dell'**art. 28 delle norme di attuazione PTA (scarico con portata annua maggiore di 100.000 mc)**;
13. Il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;
14. Nel corpo ricettore vi deve essere presenza di acqua perenne e devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ristagni dei reflui e la formazione di odori molesti.